



TRIBUNALE DI GENOVA

PRESIDENZA

COMUNICATO STAMPA A SEGUITO DI LETTURA DEL DISPOSITIVO NEL PROCESSO PER IL CROLLO DEL VIADOTTO POLCEVERA (C.D. PONTE MORANDI)

Premessa la complessità del processo, la quale non consente in questo contesto un'articolata spiegazione del dispositivo della sentenza letta all'udienza del 16.7.2026, dispositivo cui si rimanda integralmente in attesa del deposito delle motivazioni nel termine di 90 giorni, eventualmente prorogabili per legge di ulteriori 90 giorni, si evidenziano comunque alcuni aspetti di interesse pubblico ad uso stampa.

Va ribadita, anzitutto, la straordinaria complessità del processo svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Genova per il crollo del Viadotto Polcevera (c.d. Ponte Morandi).

A riscontro di ciò, si riportano i seguenti dati: imputati 59 persone (di cui due nelle more decedute e per una delle quali la posizione è stata stralciata), assistiti da 67 difensori; sono state ammesse 213 parti civili (46 delle quali hanno revocato la costituzione nel corso del dibattimento), su un totale di 658 che si erano costituite (fra le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria ed il Comune di Genova), assistite da 33 difensori; le contestazioni si articolano in 112 capi di imputazione all'interno di un decreto che dispone il giudizio di 1.479 pagine; sono state celebrate 284 udienze per un totale di 24.247 pagine di trascrizioni e 10.431 pagine di verbali redatti in forma riassuntiva dalla cancelleria; sono stati escussi 282 testimoni e consulenti tecnici e 4 periti; 12 imputati si sono sottoposti ad esame e 21 hanno reso spontanee dichiarazioni accompagnate dal deposito di memorie di centinaia di pagine ciascuna; il pubblico ministero ha depositato memorie per complessive 7.000 pagine circa; le difese degli imputati hanno depositato oltre 200 memorie per complessive 12.000 pagine circa; la documentazione cartacea acquisita consta di 332 faldoni, cui si aggiungono 352 supporti informatici, il tutto per un totale di 12 terabyte di documentazione informatica.

Considerato il pubblico dibattimento, poi, quanto al dispositivo letto in udienza si rileva quanto segue.

Il Tribunale di Genova è addivenuto per alcuni imputati a pronunce di condanna per certuni tra i reati più gravi contestati, ritenendo, tra quelli non prescritti, i reati di crollo

colposo, nonché di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, prima del 25.3.2016, e di omicidio stradale, dal 25.3.2016. A tali pronunce il Tribunale di Genova è addivenuto a seguito di passaggi logico-giuridici che, per come si è sviluppato il dibattimento, hanno riguardato tra gli altri i seguenti temi:

- da un lato, un sistema di difetti collocato nella parte sommitale dello strallo di pila 9, lato Genova mare, del Viadotto Polcevera (c.d. Ponte Morandi) alla base del cinematismo del crollo verificatosi il 14.8.2018;
- d'altro lato, la prevedibilità e l'evitabilità del tragico evento, anche a seguito del supplemento di perizia disposto in corso di processo.

Poste tali premesse, il Tribunale di Genova ha condannato:

- alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti nelle complesse organizzazioni del gestore concessionario autostradale (AUTOSTRADE/ASPI) e della società delegata alla sorveglianza per Convenzione (SPEA), ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari di doverosa sorveglianza della parte sommitale delle pile strallate del Viadotto Polcevera, compresa pila 9, lato Genova mare, poi collassata, regole ricavabili – tra l'altro – dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1967, n. 6736/61A1;
- alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti nella complessa organizzazione del vigilante pubblico (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari di doverosa vigilanza della sorveglianza altrui.

Da organigrammi agli atti per le figure apicali le responsabilità ritenute si inquadrano nei ruoli direttivi assunti, mentre per le altre figure esse si inquadrano rispetto alle competenze organizzative in tema di monitoraggio dell'opera autostradale.

Tenuto conto del fatto che, a partire dal 2015 per il Viadotto Polcevera sono state avviate fasi di progettazione preliminare e definitiva, prima, e di progettazione esecutiva, poi, volte al rinforzo delle pile 9 e 10 (compresa, dunque, la pila 9, poi collassata), tutte iniziative non portate a risolutiva esecuzione, il Tribunale ha altresì condannato:

- alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti dal lato della stazione appaltante e degli incaricati alla progettazione coinvolti, ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari attinenti alle fasi della progettazione, rinvenute – tra l'altro – nel codice degli appalti pubblici del 2016 (D. Lgs. 50/2016), nel regolamento attuativo del 2010 nella parte *pro tempore* ancora vigente (D.P.R. 207/2010) e nelle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008;
- alcuni degli imputati tratti a giudizio, ritenuti responsabili nell'ambito dei ruoli assunti dal lato del Comitato Tecnico Amministrativo, chiamato ad esprimersi nella fase approvativa pubblica del progetto esecutivo di rinforzo di cui sopra, ambito rispetto al quale il processo ha posto il tema della violazione di regole cautelari attinenti a tale fase approvativa progettuale.

Il Tribunale ha escluso la colpa con previsione in ordine a tutte le posizioni e, quanto alla prescrizione dei reati per cui vi è stata condanna, pur esclusa l'aggravante lavoristica, il relativo termine risulta raddoppiato, ai sensi dell'art. 157 c.p.

Il dispositivo letto in udienza va inquadrato tenendo conto del fatto che il processo si è svolto in anni di giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per cui, rispetto a reati colposi, per i soggetti ritenuti responsabili si individua in capo ai singoli un'area di rischio da governare e, personalizzando il giudizio, si muove quindi il rimprovero soggettivo colposo: in mancanza di area di rischio da governare, l'assoluzione è "per

non aver commesso il fatto", mentre, in difetto di altri requisiti del rimprovero soggettivo colposo, l'assoluzione è "perché il fatto non costituisce reato".

Quanto alle imputazioni di falso e di rifiuto di atti d'ufficio sotto diversi profili contestate dal pubblico ministero, il Tribunale, come da dispositivo, ha prosciolto gli imputati con varie formule.

Laddove si è addivenuti a condanna, si evidenzia in ogni caso che trattasi di condanne allo stato non definitive, ragione per cui, per tutti, deve ribadirsi la presunzione di innocenza fino ad accertamento definitivo.

Genova, li 16.7.2026

Il Presidente del Tribunale reggente
(dott. Enrico Ravera)



Il responsabile per la comunicazione del Tribunale
(dott. Giorgio Morando)

